



Comune di Guardistallo

Decorato con medaglia di bronzo al valor militare

Decorato con medaglia di bronzo al merito civile

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n. sett. 66 del 16.11.2022

Oggetto: CONTRIBUTO O IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PICCOLA PARIGI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA DAL TITOLO 'DESCRIZIONE DELL'ATTIMO'. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE

Atteso che è interesse specifico dell'Amministrazione Comunale garantire, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, il potenziamento di iniziative con valenza di promozione turistica con finalità di carattere sociale e ricreativo;

Vista la richiesta presentata dall'Associazione Piccola Parigi e assunta al protocollo del Comune al n. 4183 del 21/07/2022 tendente ad ottenere il patrocinio e un contributo per l'organizzazione della mostra fotografica, che è tenuta nel Teatro Virgilio Marchionneschi dal 23/07/2022 al 18/09/2022, dal titolo "Descrizione dell'attimo" dedicata alla musica dal vivo dagli anni '80;

Vista la delibera di G.C. n. 65 del 29.07.2022 ad oggetto "concessione patrocinio e contributo in favore dell'associazione Piccola Parigi per l'organizzazione della mostra fotografica dal titolo 'descrizione dell'attimo' con la quale l'Amministrazione Comunale ha disposto di concedere, per l'organizzazione dell'iniziativa suddetta, il patrocinio comunale e un contributo finanziario fino ad un massimo del 50% della spesa sostenuta e rendicontata e nel limite massimo di € 250,00;

Visto l'art 12 della L. 241/1990 che recita testualmente "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

Considerato che la Corte dei Conti ha chiarito che la concessione di vantaggi economici a persone ed enti, pubblici e privati, senza che vi sia da parte di questi una controprestazione verso l'amministrazione, deve essere governata da norme programmatiche, ovvero un regolamento interno, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 (cfr. Sez. contr. Lombardia, del. 282/2021/PAR; Sez. contr. Emilia Romagna del. 130/2021/PAR; Sez. contr. Lombardia, del. 146/2019/PAR; Sez. contr. Veneto, del. 260/2016/PAR; Sez. contr. Valle d'Aosta, del. 18/2013/PAR; nonché Cons. Stato, sez. VI, 29/07/2019, n. 5319);

Visto il vigente Regolamento comunale per la richiesta di contributi, patrocinio e concessione utilizzo strutture di proprietà comunale;

Considerato che l'istanza è ammissibile a contributo nei termini dell'art. 12 del vigente Regolamento comunale per la richiesta di contributi, patrocinio e concessione utilizzo strutture di proprietà comunale e che la manifestazione in parola costituisce un evento di valenza culturale e aggregativa meritevole di accoglimento;

Visto l'art. 12 del vigente Regolamento comunale per la richiesta di contributi, patrocinio e concessione utilizzo strutture di proprietà comunale che disciplina le modalità di concessione dei contributi straordinari e in particolare il comma 12.1 il quale prevede che la domanda possa essere inoltrata in ogni momento dell'anno;

Visto il parere della Corte dei Conti per la Puglia n. 162/2010 e della Corte dei Conti per la Lombardia n. 1075/2010 e della Sezione regionale di Controllo per la Toscana con la delibera n. 7/2011 del 21.03.2011 che stabiliscono che "sono ancora consentite le spese, pur sempre di interesse collettivo, inerenti iniziative organizzate dall'ente stesso o da soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e cioè direttamente legate ad attività proprie dell'ente pubblico, ad esempio al fine di erogare, ampliare o migliorare un servizio o svolgere un'attività rientrante in una delle finalità istituzionali dell'ente ...";

Richiamata la Deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 11/2011, la quale conclude il parere disponendo che "deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";

Considerato che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia (orientamento espresso anche nei pareri 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011) non si configurano quali sponsorizzazioni, vietate dall'art.6 comma 9 del D.L. 78/2010, i sostegni ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente pubblico, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento dei compiti pubblici e non una forma di promozione dell'immagine dell'ente;

Vista la rendicontazione delle spese pervenuta in data 15/11/2022 con nota prot. n. 6265, dove si indicano dettagliatamente i costi sostenuti per l'organizzazione dell'iniziativa in oggetto dall'Associazione Piccola Parigi che ammontano complessivamente ad € 576,81;

Preso atto che in base all'art. 12, comma 2, del vigente Regolamento comunale per la richiesta di contributi, patrocinio e concessione utilizzo strutture di proprietà comunale è possibile erogare un contributo massimo pari al 50% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate;

Atteso che, in ottemperanza della deliberazione di G.C. n. 65 del 29.07.2022, si rende comunque necessario determinare il **contributo in € 250,00;**

Visto l'art. 26 del D.L. n. 33 del 14 marzo 2013, che prevede la pubblicazione, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune, dei dati indicati dall'art. medesimo;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale per la richiesta di contributi, patrocinio e concessione utilizzo strutture di proprietà comunale;

Visto il decreto sindacale n.03/2021, con cui la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'area Amministrativa;

DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma di € 250,00, a titolo di contributo ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento comunale per la richiesta di contributi, da corrispondere all'Associazione Piccola Parigi in esecuzione della delibera di G.C. n. 65 del 29.07.2022, per l'organizzazione della mostra fotografica, tenutasi nel Teatro Virgilio Marchionneschi, dal titolo "Descrizione dell'attimo" dedicata alla musica dal vivo dagli anni '80, dettagliato nella richiesta prot. 4183 del 21/07/2022;
- 2) Di imputare la somma di cui al punto 1) al capitolo 103000 art. 1 "Contributi progetti Associazioni" del Bilancio di Previsione 2022/2024 esercizio 2022, che presenta sufficiente disponibilità;

- 3) Di liquidare il contributo all'Associazione Piccola Parigi di Guardistallo in quanto la relativa rendicontazione risulta regolarmente presentata in data 15/11/2022 con nota prot. n. 4705;
- 4) Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, acquista esecutività dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art.151, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000;
- 5) Di prendere atto che la presente determinazione, divenuta esecutiva, sarà pubblicata, in copia, all'Albo pretorio, per la durata di 15 giorni consecutivi, a cura dell'Ufficio di segreteria;
- 6) Di dare atto che, a norma dell'art.8 della legge n.241/90, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Chiara Carducci;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CHIARA CARDUCCI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.